

REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO

PREMESSE

Il Servizio di composizione delle crisi da sovraindebitamento è offerto dal Segretariato sociale dell'Associazione Protezione Consumatori – Segretariato Sociale sede territoriale di Pescara (Picciano).

Art. 1 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intendono per:

“Legge”: la l. 27 gennaio 2012, n. 3;

“Regolamento”: il D.M. 24 settembre 2014, n. 202, recante disposizioni concernenti i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, nonché in materia di modalità di formazione e revisione del registro, di sospensione e cancellazione degli iscritti e di determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura, ai sensi dell'art. 15 della Legge;

“Organismo di Composizione della Crisi” (o semplicemente “Organismo”): l'articolazione interna, che anche in via non esclusiva, è stabilmente destinata all'erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 15 della Legge e ai sensi del Regolamento;

“Referente dell'Organismo” (o anche solo “Referente”): la persona fisica che indirizza e coordina l'attività dell'Organismo e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi;

“Gestione della crisi”: il servizio reso dall'Organismo allo scopo di gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio del debitore;

“Gestore della crisi” (o anche solo “Gestore”): la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge le prestazioni inerenti alla Gestione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore;

“Ausiliari”: i soggetti di cui può avvalersi il Gestore della crisi per lo svolgimento delle prestazioni inerenti alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore, sotto la propria personale responsabilità;

“Segreteria”: la struttura che presta attività di supporto materiale all'Organismo e al Gestore della crisi.

Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione interna dell'Organismo per lo svolgimento del servizio di Gestione della crisi, che verrà prestato mediante incarichi ai Gestori della crisi iscritti all'Organismo e nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, nell'osservanza di quanto previsto dalla Legge e dal Regolamento e successive modificazioni e integrazioni. Il presente regolamento si ispira ai principi di legalità, informalità, riservatezza, efficienza, rapidità e professionalità.

Art. 3 - ORGANI

Ai fini della gestione dell'Organismo e delle procedure di composizione delle crisi da esso amministrare, sono istituiti i seguenti organi: a) Il Referente, b) una Segreteria Amministrativa.

Art. 4 - IL REFERENTE DELL'ORGANISMO

Il Referente dell'Organismo è nominato dal Presidente dell'Associazione nell'osservanza delle norme vigenti in materia e dura in carica 3 anni e può essere rinominato. Il referente può essere revocato dal Presidente per gravi motivi.

I compiti vengono attribuiti al Referente dell'Organismo con atto interno, col quale può altresì essere nominata una persona che sostituisca il Referente, quando questi si trovi nell'impossibilità materiale o giuridica di provvedere ai propri compiti. Il Referente:

- esamina il registro delle domande presentate dai debitori/consumatori;

- effettua una sommaria valutazione delle domande presentate insieme alla segreteria;
- designa il Gestore della crisi;
- sottoscrive la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse dell'Organismo con la procedura;
- controlla e approva il preventivo del compenso dell'Organismo predisposto dal Gestore;
- su richiesta del debitore, può sostituire il Gestore nei casi espressamente previsti dalla legge;
- ove il giudice lo disponga, affida al Gestore la funzione di Liquidatore.

Art. 5 - LA SEGRETERIA

La Segreteria amministra il servizio di composizione della crisi. In particolare la Segreteria:

- verifica la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore per la nomina del gestore della crisi;
- effettua l'annotazione nell'apposito registro delle crisi e sottopone la domanda del debitore al referente per la eventuale ammissione;
- verifica l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese sostenute.

Più in generale la Segreteria presta attività di supporto materiale all'Organismo e al Gestore della crisi. La Segreteria predispone e conserva un apposito fascicolo e tiene un registro informatico per ogni affare trattato, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore, al Gestore incaricato, alla durata del procedimento e al relativo esito.

ART. 6 – GESTORE DELLA CRISI

La nomina del singolo professionista incaricato per la composizione della crisi è fatta dal Referente tra i nominativi inseriti nell'apposito elenco dei Gestori della Crisi dell'Organismo. Al fine di garantire l'imparzialità nella prestazione del servizio, la nomina viene effettuata secondo criteri di rotazione che tengano conto sia degli incarichi già affidati sia della complessità e dell'importanza della situazione di crisi del debitore civile/consumatore.

In controversie di particolare importanza, il Referente può nominare, anche a seguito di espressa richiesta del professionista incaricato, ausiliari.

Art. 7 - OBBLIGHI DEL GESTORE DELLA CRISI

Il Gestore, per ciascuna procedura affidata e a pena di inefficacia dell'incarico, comunica a mezzo pec - entro 5 giorni dal ricevimento della nomina - l'accettazione dell'incarico. Contestualmente all'accettazione sottoscrive un'apposita dichiarazione di imparzialità con espressa dichiarazione di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c. , da comunicarsi al Referente e al Tribunale. Il referente si impegna altresì a osservare il Codice di autodisciplina, Allegato B al presente regolamento.

Sottoscritta la dichiarazione di cui al comma precedente e accettato l'incarico, il Gestore non può rinunciarvi, se non per gravi e giustificati motivi. La sostituzione del Gestore, che per qualunque motivo fosse impossibilitato a svolgere la sua funzione, deve avvenire a cura del Referente nel tempo più breve possibile.

Al momento del conferimento dell'incarico il Gestore, per conto dell'Organismo, deve comunicare al debitore il grado di complessità dell'opera, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili sino alla conclusione dell'incarico, nonché i dati della polizza assicurativa contratta dall'Organismo.

Il Gestore della crisi incaricato si atterrà scrupolosamente alle norme dettate dalla Legge e dal Regolamento (e successive modificazioni), che qui devono aversi per interamente richiamate. A tale scopo, il debitore è tenuto a comunicare e rappresentare al Gestore, con trasparenza e completezza, la propria situazione economica e patrimoniale, l'esposizione debitoria, le cause pendenti, le garanzie prestate, gli atti compiuti nel quinquennio anteriore alla richiesta e comunque a fornire tutte le informazioni utili per il corretto espletamento dell'incarico. Ogni omissione al riguardo resterà esclusivamente imputabile al debitore medesimo.

Il Gestore designato deve eseguire personalmente la prestazione, avvalendosi di eventuali Ausiliari del cui operato è tenuto a rispondere. Gli è fatto divieto di assumere diritti od obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio, nonché di percepire, in qualunque forma, compensi o utilità direttamente dal debitore.

ART. 8 – AUSILIARI DEL GESTORE

Il gestore della crisi può avvalersi di ausiliari nell'espletamento delle proprie funzioni. Il gestore dirige ed è responsabile dell'attività svolta dall'ausiliario. All'ausiliario si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento e per quanto non previsto le previsioni di cui all'art. 2232 c.c. Il gestore può avvalersi dell'opera di esperti in materie specifiche e con particolari competenze.

Art. 9 - ELENCO DEI GESTORI DELLA CRISI

L'Organismo predispone, conserva e aggiorna l'elenco dei Gestori della crisi, stabilendone il numero in base al fabbisogno previsto e selezionandoli attraverso una valutazione per titoli, del cui esito verrà data pronta comunicazione al Ministero della Giustizia per l'iscrizione nel registro, previa acquisizione del consenso dei candidati selezionati.

Possono partecipare alle procedure di valutazione per l'iscrizione nell'elenco dei Gestori della crisi tenuto e gestito dall'Organismo i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai e i laureati in materie economiche o giuridiche (o titoli equipollenti), purché in possesso dei requisiti di qualificazione professionale e di onorabilità previsti dal Regolamento e che siano iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

La Segreteria predispone, conserva e aggiorna, per ciascun Gestore della crisi, una scheda, anche su supporto informatico, e un fascicolo, contenenti l'indicazione dei titoli di studio e professionali, il curriculum dettagliato, le specializzazioni eventualmente possedute.

Art. 10 – DIRITTI E OBBLIGHI DEL DEBITORE

Il debitore può presentare richiesta di assistenza dell'Organismo nella Gestione della crisi. La richiesta è presentata tramite moduli predisposti dalla Segreteria, messi a disposizione del pubblico anche con modalità web, con la possibilità per il debitore di compilare la richiesta e trasmetterla con modalità telematiche o, subordinatamente, cartacee.

Il debitore è impegnato a prestare la massima collaborazione, con completezza e trasparenza, fornendo alla Segreteria e al Gestore tutti i dati e gli elementi necessari per la predisposizione di tutti i documenti previsti dalla Legge e dal Regolamento o comunque richiesti dal Tribunale. In caso di mancata cooperazione del debitore secondo trasparenza, correttezza e buona fede, il Gestore relazionerà al Referente per l'eventuale rinuncia dell'incarico. Il Gestore della crisi cura il buon andamento della procedura e compie tutti gli atti previsti dalla Legge, nonché quelli richiesti dal Tribunale, avvalendosi del supporto della Segreteria.

Il debitore può, in qualunque momento, rinunciare alla procedura, corrispondendo all'Organismo le spese sostenute e i compensi maturati in base all'attività svolta. Il debitore può richiedere al Referente la sostituzione del Gestore per giustificati motivi.

Il Referente può disporre la sostituzione del Gestore anche d'ufficio, quando questi sia impossibilitato a espletare l'incarico o quando risultino violati i doveri di imparzialità, indipendenza e neutralità od emerga un'inadempienza di non scarsa importanza nello svolgimento dei suoi compiti.

Art. 11 - OBBLIGHI DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI

L'Organismo è in ogni caso, tenuto:

- a istituire e conservare un elenco dei Gestori della crisi e un registro informatico degli affari trattati (con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore, al Gestore designato e all'esito del procedimento);

- a non assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai Gestori;
- a non accettare lo svolgimento del servizio di Gestione della crisi, quando si trovi in situazione di conflitto di interessi;
- a distribuire equamente gli incarichi tra i Gestori, tenendo conto della natura e dell'importanza delle procedure;
- a trattare i dati raccolti nel rispetto della normativa a tutela della privacy;
- ad adottare il Codice di Autodisciplina dei gestori delle crisi di cui all'Allegato B.

Art. 12 - RISERVATEZZA

La Gestione della crisi è riservata, fatte salve le pubblicità e le comunicazioni disposte dal giudice, ai sensi di Legge. A tal fine i soggetti presenti agli incontri dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione di impegno alla riservatezza. I componenti dell'Organismo, la Segreteria, le parti e tutti coloro che assistono non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione alla procedura. I Gestori della crisi, per l'espletamento dell'incarico e nella perfetta osservanza dell'art. 15, comma 10, della Legge e delle normative ivi richiamate, possono accedere, previa autorizzazione del giudice, a dati e informazioni sul debitore contenute nelle banche dati, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite.

Ai sensi dell'art. 15, comma 11, della Legge, i dati personali acquisiti possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione: dell'avvenuta distruzione è data comunicazione al titolare dei suddetti dati, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso della procedura non possono essere utilizzate nel giudizio, dinanzi all'autorità giudiziaria o ad arbitri rituali o irrituali, iniziato o coltivato a seguito dell'insuccesso della Gestione della crisi, salvo che sia prestato esplicito consenso dalla parte da cui provengono le dichiarazioni e alla quale si riferiscono le informazioni.

Art. 13 - COMPENSI

Per le spese dovute del procedimento, a valere in conto al compenso complessivo, è dovuto un importo pari a 200 euro (oltre IVA). Tale importo deve essere versato, dal debitore istante, al momento del deposito della domanda.

L'Organismo effettuerà una valutazione sulla possibilità o meno del debitore di accedere alla procedura. Qualora il soggetto non possa accedere l'importo versato sarà trattenuto come compenso per l'attività svolta. Nel caso di esito positivo il corrispettivo versato varrà come acconto sul conto complessivo.

Salvo diverso accordo tra debitore e Organismo, debitamente approvato per iscritto dal Referente su proposta del Gestore, i compensi per la Gestione della crisi comprendono l'intero corrispettivo per il servizio svolto, ivi inclusi il compenso per il Gestore e le attività accessorie, e sono determinati in base alla quantità e alla complessità delle questioni affrontate, al numero dei creditori, all'entità del passivo e dell'attivo realizzato, ai sensi ed entro i limiti definiti dal Regolamento e dal decreto del Ministero della Giustizia 25 gennaio 2012, n. 3 e successivi adeguamenti e modificazioni.

I compensi, così determinati, sono ridotti del 40%. Qualora il debitore rivesta la qualifica di consumatore, i compensi verranno determinati facendo riferimento ai parametri minimi di cui al D.M. 3/2012, cui verrà applicata una riduzione del 40%. Sono in ogni caso dovuti gli oneri accessori previdenziali e fiscali di legge.

I compensi, come sopra determinati e che dovranno essere corrisposti esclusivamente all'Organismo, verranno ripartiti per il 65% a favore del Gestore della crisi e per il 35% a favore dell'Organismo. Conclusa la procedura, all'Organismo spetta altresì un rimborso forfettario delle spese generali nella misura pari al 15% dei compensi come sopra determinati, oltre alle spese effettivamente sostenute e documentate e agli accessori fiscali e previdenziali di legge.

L'Organismo può chiedere al debitore il versamento di ulteriori acconti sui compensi nel corso della

procedura. Per il dettaglio relativo alla determinazione dei compensi e delle spese, si rinvia alla tabella contenente i "Criteri per la determinazione dei compensi.

Il compenso è dovuto indipendentemente dall'esito delle attività previste dalle sezioni I e II del capo II, l. n. 3 del 2012.

ALLEGATO A) AL REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI

Art. 1) COMPENSI

Ai sensi degli artt. 14 ss. del Regolamento, sono dovuti i compensi, anche forfettari, previsti dall'art. 11 del regolamento dell'Organismo, da computarsi in base alle previsioni dello stesso art. 11, secondo i parametri e nei limiti di cui agli articoli seguenti.

Art. 2) PARAMETRI

Il compenso all'Organismo è determinato in base alla quantità e alla complessità delle questioni affrontate, al numero dei creditori, all'entità del passivo e dell'attivo realizzato, ai sensi ed entro i limiti definiti dal Regolamento e dal decreto del Ministero della Giustizia 25 gennaio 2012, n. 30 e successivi adeguamenti e modificazioni, sulla base dei seguenti parametri:

secondo una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato, nelle seguenti misure:

- dal 12% al 14% quando l'attivo non superi i 16.227,08 euro;
- dal 10% al 12% sulle somme eccedenti i 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro;
- dall'8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti i 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro;
- dal 7% all'8% sulle somme eccedenti i 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro;
- dal 5,5% al 6,5% sulle somme eccedenti gli 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro;
- dal 4% al 5% sulle somme eccedenti i 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro;
- dallo 0,90% all'1,80% sulle somme eccedenti gli 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro;
- dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano i 2.434.061,37 euro;

secondo una percentuale sull'ammontare del passivo accertato, risultante dall'accordo o dal piano del consumatore omologato:

- dallo 0,19% allo 0,94% sui primi 81.131,38 euro;
- dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme eccedenti tale cifra.

Art. 3) RIDUZIONE

I compensi determinati a norma del precedente Art. 1 sono ridotti nella misura del 40%. Qualora il debitore rivesta la qualifica di consumatore, i compensi verranno determinati facendo riferimento ai parametri minimi di cui all'articolo che precede e al totale, così determinato, verrà applicata una riduzione del 40%. Sono in ogni caso dovuti gli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Art. 4) SPESE GENERALI E SPESE BORSUALI

All'Organismo spetta un rimborso forfettario delle spese generali nella misura pari al 15% dei compensi come sopra determinati, oltre alle spese effettivamente sostenute e documentate e agli accessori fiscali e previdenziali di legge.

Art. 5) LIMITI MASSIMI

L'ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non può comunque essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 di euro, e al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano, quando l'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori è inferiore ad euro 20.000,00.

ALLEGATO B AL REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO. CODICE DI AUTODISCIPLINA

1. Chiunque sia chiamato a svolgere il ruolo di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore ("Gestore") è tenuto all'osservanza delle seguenti norme di comportamento. Il Gestore si obbliga a rispettare i principi previsti dal regolamento dell'Organismo.
2. Il Gestore deve essere formato adeguatamente e si impegna a mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione, in base alle previsioni di cui al Regolamento (DM 202/2014 e s.m.i.) e alle migliori prassi professionali.
3. Il Gestore deve sottoscrivere, prima dell'inizio di ciascun procedimento e, comunque, prima dell'incontro con il debitore richiedente, una dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità, impegnandosi a comunicare qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza e imparzialità o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità.
4. Il Gestore deve sempre agire, e dare l'impressione di agire, in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla Gestione della crisi.
5. Il Gestore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, qualora emergano elementi che gli impediscano di mantenere indipendenza, imparzialità e neutralità.
6. Il Gestore deve assicurarsi che, prima dell'inizio del procedimento, il debitore abbia compreso ed espressamente accettato: a) le finalità e la natura del procedimento di Gestione della crisi; b) il ruolo del Gestore; c) gli obblighi di riservatezza a carico del Gestore, dell'Organismo e di tutti coloro che intervengano nel procedimento.
7. Il Gestore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza professionale, indipendentemente dal valore e dalla tipologia della crisi, dall'impegno richiesto e dal compenso. Qualsiasi informazione fornita al Gestore non dovrà essere rivelata a chicchessia, senza il consenso della parte interessata, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.
8. In caso di violazione della Legge, del Regolamento (di cui al DM 202/2014 e s.m.i.), del regolamento o del presente Codice di autodisciplina ovvero quando vengano meno i requisiti del Gestore o questo non osservi gli obblighi di diligenza e perizia professionali derivanti dall'incarico, il Referente dell'Organismo formula per iscritto l'addebito, chiedendo che l'incolpato risponda per iscritto entro quindici giorni dalla contestazione. Il Referente, in caso di urgenza, può disporre la sospensione provvisoria dell'incolpato. Accertati i fatti, eventualmente acquisendo informazioni dai soggetti coinvolti e garantendo il contraddittorio con l'incolpato, il Referente può archiviare l'addebito ovvero irrogare all'incolpato una tra le seguenti sanzioni, secondo criteri di proporzionalità:
 - l'avvertimento quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni. L'avvertimento consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle regole, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni;
 - la censura, che consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione;
 - la sospensione, che consiste nell'esclusione temporanea del Gestore dalla attività e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura;
 - la decadenza, che consiste nell'esclusione definitiva dal registro dell'Organismo, ed è inflitta per violazioni molto gravi o per il venir meno dei requisiti, tali da rendere incompatibile la

permanenza dell'incolpato nel registro. La sospensione e la decadenza verranno prontamente comunicate al Ministero.

9. Il Referente dell'Organismo, su richiesta del debitore o anche d'ufficio, può sostituire il Gestore, quando questi si trovi in situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi o non adempia con perizia e diligenza professionali ai compiti inerenti al proprio ufficio.

10. Il Referente può altresì cancellare dall'Elenco dei Gestori dell'Organismo il Gestore, qualora questi rifiuti l'incarico per un numero di volte superiore a tre.